

NORME E TRIBUTI

a pag. 18 | **FISCO.** Nella participation exemption ancora dubbi sui criteri per gli immobili

a pag. 19 | **FALLIMENTI IMMOBILIARI.** In Gazzetta la legge con le tutele per i compratori

a pag. 19 | **PRIVACY.** Arriva la nuova autorizzazione per il trattamento dei dati negli studi

CONTABILITÀ E BILANCI ■ Si avvicina il momento del varo per il principio 39 mentre continua il confronto per le piccole imprese

Gli Ias raddoppiano la partita

Il 1° novembre staffetta fra Bolkestein e McCreevy

MILANO ■ Il capitolo Ias punta deciso alla riapertura di settembre con un'agenda ricca. Fitta di appuntamenti improcrastinabili come l'omologazione, anche parziale, fissata con riunione dell'Arc per l'8 settembre, dell'entrata in vigore di tutti i principi dal 1° gennaio 2005. Ma anche caratterizzata dalla ripresa del "fascicolo Pmi". Sia lo Iasb che la Commissione sembrano, infatti, propensi ad avviare, su un binario parallelo e con lo stesso senso di marcia rispetto agli Ias/Ifrs, l'individuazione di un set contabile applicabile alle Pmi. E all'orizzonte si profila il passaggio di consegne, fissato il 1° novembre (dopo l'esame del Parlamento europeo all'audizione programmatica di settembre), da Frits Bolkestein al neonominato commissario al Mercato interno, l'irlandese Charles McCreevy.

Ias 39, le ragioni del «sì» con riserva. Sono state pubblicate, questa volta dall'Arc, le motivazioni che hanno indotto l'Accounting regulatory committee a esprimersi per un'omologazione parziale (tranne 17 paragrafi) dello Ias 39. L'Arc, tra l'altro, si è espresso per la non omologazione delle norme tecniche in materia di fair value option e di contabilizzazione delle operazioni di macro-copertura dei depositi fissi. In pratica, l'Arc riprende le linee guida dell'intervento, tenuto a fine luglio, dal commissario Ue al Mercato interno, Frits Bolkestein (si veda «Il Sole-24 Ore» del 21 luglio). Nel corso dell'ultima riunione dell'Esecutivo Ue, Bolkestein ha annunciato che l'adozione dello Ias 39 non comprenderà l'opzione del fair

value e un limitato numero di punti che ostacolano le ricoperture sui depositi di base (hedging of core deposits) delle banche. Il commissario aveva affrontato anche l'altro problema spinoso della contabilizzazione delle coperture dei depositi di base e i rischi di volatilità messi in rilievo dalle banche continentali. E fatto presente che i punti dello Ias 39 legati a questo problema — che non potranno essere adottati il 1° gennaio 2005 ma dovranno essere "sospesi" — saranno solo 17 su 240, ovvero meno del 5% dell'intero testo.

Piccole e medie imprese. Sul tema delle Pmi, già nell'ultimo meeting dello Iasb a Oslo (si veda «Il Sole-24 Ore» del 25 giugno), era stato presentato e discusso il primo documento di discussione (Discussion Paper) per la definizione di un sistema contabile unico. L'Efrag rilancia l'opportunità di uno studio, che dovrebbe essere effettuato su ciascun principio, valutando tutte le esigenze informative e finanziarie provenienti dalle autorità imprenditoriali e politiche dei singoli Paesi Ue. L'orientamento prevalente sembra quello di analizzare le disposizioni previste nei singoli Ias/Ifrs e, dove esistono più alternative, scegliere — ed eventualmente semplificare — il trattamento contabile ritenuto più ap-

propriato, rimandando allo Ias/Ifrs di riferimento un'eventuale applicazione del metodo "scartato".

Da Bolkestein a McCreevy. Le "consegne" sono fissate per il 1° novembre ma già a settembre, davanti al Parlamento europeo, il nuovo commissario dovrà tracciare obiettivi e strategie del suo dicastero. McCreevy, ministro delle Finanze irlandese uscente, è un agguerrito sostenitore della liberaliz-



Il commissario Ue uscente al Mercato interno, Frits Bolkestein (Bloomberg)

zazione del mercato, innanzitutto quello dei servizi. Ma ha più volte sostenuto, nel corso del semestre di presidenza irlandese, la necessità di «modernizzare il settore della comunicazione contabile, introducendo gli Ias/Ifrs, e con loro lo Ias 39, entro il 1° gennaio 2005» come "antidoto" europeo agli scandali finanziari.

LAURA CAVESTRI

Lavori in corso / Le indicazioni dell'Efrag

Caccia a standard omogenei

Le piccole e medie imprese sono state all'attenzione degli organismi contabili anche prima della pausa estiva.

L'Efrag — l'organismo rappresentativo degli Standard setter nazionali a livello europeo — ha, infatti, presentato la propria bozza di risposta a un importante Discussion Paper dello Iasb sulla definizione di un corpus di principi specifico per le «Piccole e Medie Imprese». Va ricordato che i Discussion Paper sono documenti di indirizzo generale esplicativi delle linee guida alla base della redazione dei Principi.

L'Efrag si dice favorevole al progetto, anche per fornire agli utilizzatori del bilancio dati economici e finanziari comparabili per tutte le società europee. Ma è indispensabile — spiega in una nota — una preliminare ricerca su quali siano le diverse e reali esigenze informative degli utilizzatori del bilancio. Lo studio dovrebbe essere effettuato principio per principio, e qualora gli obiettivi di informazione risultassero differenti lo Iasb dovrebbe sviluppare soluzioni differenziate e semplifi-

cate. In questo contesto, si ritiene che gli standard for SMEs dovrebbero essere, laddove ragionevole, il più possibile simili ai "fratelli maggiori", che dal 1° gennaio 2005 varranno per le imprese quotate. Per non creare discrasie rilevanti tra bilanci delle quotate e bilanci delle altre socie-

tà, anche il Framework dovrebbe subire il minor numero di interventi possibili, fatta eccezione per la parte relativa agli utilizzatori.

La base di partenza è che le imprese che redigono il bilancio dovrebbero essere in grado di soddisfare le esigenze informative dei propri destina-

tari che risultano diversi a seconda della struttura e del ruolo che le imprese ricoprono nell'ambiente economico in cui si collocano. In sostanza, gli investitori potenziali ed effettivi — destinatari privilegiati delle società quotate — necessitano di informazioni diverse rispetto ai creditori, par-

ner commerciali e agli investitori istituzionali — destinatari primari dei bilanci delle Pmi.

L'Efrag ha chiesto commenti alla propria bozza entro il 20 settembre per presentare il proprio commento definitivo allo Iasb entro il 24 dello stesso mese.

A partire dal 1° gennaio 2005, sino a quando il progetto sulle piccole e medie imprese non sarà realizzato, le società europee continueranno ad avere un doppio sistema di contabilità: le società tenute all'applicazione degli Ias/Ifrs (ex Regolamento comunitario 1606/2002), così come eventualmente esteso dalla legislazione nazionale, utilizzeranno i principi contabili internazionali. Le altre, che costituiscono l'humus del tessuto economico di molti Paesi europei tra cui l'Italia, continueranno ad adottare le norme delle cosiddette "direttive contabili" (IV e VII direttiva). Anche se il processo di avvicinamento è iniziato rischia di non essere indolore. Nelle intenzioni del vicepresidente dello Iasb, Tom Jones, potrebbe anche essere una realtà tra cinque anni.

M.POZ.

MATTEO POZZOLI

Via libera ai cambiamenti sulle passività

Ancora ai primi di agosto, l'Efrag ha espresso il proprio parere su una serie di documenti integrativi e interpretativi dei Principi contabili internazionali. Pari fondamentali per l'omologazione degli Ias/Ifrs da parte della Commissione Ue.

«Ifric 1» — **Cambiamenti in passività derivanti da smantellamenti, ripristini e altre passività simili.** L'interpretazione Ifric 1 è l'unico documento definitivo tra quelli su cui si è pronunciato l'Efrag. Che ha considerato il documento in linea con i requisiti di rappresentanza «corretta e veritiera» della realtà aziendale, fornendo parere positivo a che la Commissione Ue omologhi il documento. Il documento stabilisce come contabilizzare gli effetti derivanti da cambiamenti nelle passività. A grandi linee: se il bene è misurato al costo (cost model), aumentano o diminuiscono il valore del cespite. Se il bene è

misurato al fair value (revaluation model), sono imputati alla pertinente riserva di rivalutazione (se incrementa il fair value del bene); mentre sono fatti transitare per conto economico qualora incrementino la passività esistente. L'Ifric 1 entra in vigore il 1° Settembre 2004.

«Ifric D8» — **Quote sociali di cooperative.** Il documento colma un vuoto dello Ias 32 ed è ancora sotto forma di bozza per eventuali commenti degli Standard setter nazionali. In sostanza, prevede che le quote sociali debbano essere iscritte nel patrimonio netto nella misura in cui non siano richiamabili dai soci. In caso contrario, soddisfano i requisiti per essere considerate passività e sono contabilizzate di conseguenza. L'interpretazione, una volta divenuta definitiva, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2005.

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ In una circolare di Confindustria un vademecum per la redazione degli atti costitutivi e degli statuti

Nuove Spa, alla prova l'autonomia dei soci

Il rapporto iniziale fra società e nuove regole del nuovo diritto societario non è stato facile (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri). Soprattutto per la difficoltà di assimilare novità che hanno concesso la possibilità di cambiare, anche radicalmente, abitudini e prassi consolidate nel tempo. Un aiuto per gli operatori arriva da un vademecum contenuto nella circolare 18091 del 29 luglio di Confindustria. La circolare offre, infatti, due check list analitiche, una relativa all'atto costitutivo delle nuove società per azioni e l'altra che prende in considerazione le clausole che i soci possono inserire negli statuti, sia in sede di costituzione che di modifica (si veda la tabella riportata a parte).

La disciplina transitoria. La circolare di Confindustria ricorda che per le modifiche statutarie effettuate entro il 30 settembre 2004 la riforma prevede modalità semplificate sull'adozione delle delibere assembleari. Infatti, per agevolare la transizione normativa, è previsto che le società di capitali possano assumere, con quorum ridotti (a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea), entro il 30 settembre 2004: — le deliberazioni di mero adattamento dello statuto a nuove disposizioni inderogabili; — le deliberazioni che hanno per oggetto l'introduzione nello statuto di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili con clausola statutaria.

La normativa transitoria prevede, inoltre, che fino all'avvenuta adozione della modifica statutaria, e comunque non oltre il 30 settembre 2004, resta in vigore la disciplina statutaria (ancorché contrastante con le nuove norme, anche inderogabili) e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003.

L'atto costitutivo della nuova Spa. In particolare, la circolare ricorda, poi, che l'atto costitutivo della Spa, secondo le nuove disposizioni, passa attraverso questi snodi obbligati: — definire chiaramente l'attività che costituisce l'oggetto sociale; — fissare il termine di durata o prevedere, nel caso di durata a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, decorso il quale il socio potrà recedere; — stabilire il criterio di ripartizione delle azioni, se si vuole derogare al principio di proporzionalità rispetto ai conferimenti;

Le nuove norme rendono possibile anche un'assegnazione delle azioni non proporzionale ai conferimenti

— nominare i primi amministratori (la previsione si applica anche agli altri componenti degli organi di amministrazione dei modelli dualistico e monistico); — nominare i primi sindaci (la previsione si applica anche ai componenti del consiglio di sorveglianza nel modello dualistico); — nominare, quando previsto, il soggetto al quale demandare il controllo contabile.

ANGELO BUSANI

Che cosa i soci delle società per azioni possono disciplinare negli statuti

- Azioni**
- Creazione di categorie di azioni fornite di diritti diversi.
 - Definizione del contenuto delle azioni delle varie categorie, stabilendo:
 - quali diritti patrimoniali attribuire ai titolari (ad esempio incidenza delle perdite, privilegio nella ripartizione degli utili o nel rimborso del capitale sociale, utili correlati ad un settore di attività della società);
 - quali diritti amministrativi attribuire ai titolari (ad esempio voto limitato a determinati argomenti o ad un quantitativo massimo, voto a scalare, senza voto).
 - Emissione di azioni senza valore nominale: in tal caso, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde a una frazione del capitale sociale.
 - Esclusione dell'emissione dei titoli relativi alle azioni (cosiddetta dematerializzazione del titolo) o previsione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.
 - Nominatività o titolo al portatore.
 - Assoggettamento delle azioni alle leggi speciali applicabili agli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati.
 - Inserimento di eventuali clausole di non trasferibilità o limiti alla circolazione.
 - Decisione di assegnazione di utili ai prestatori di lavoro attraverso l'emissione di speciali categorie di azioni.
 - Disciplina del contenuto.
 - Riconoscimento del diritto di voto ai titolari di azioni di godimento.
 - Previsione che la società può assumere partecipazioni in altre imprese.

- Strumenti finanziari diversi dalle azioni**
- Disciplina del contenuto: stabilire quali sono i diritti patrimoniali o anche amministrativi che questi conferiscono al titolare.
 - Attribuzione al titolare del potere di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione nei sistemi monistico o tradizionale, del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza (in questo caso lo statuto dovrà disciplinare anche le modalità per la nomina).

- Assemblea**
- Comune di convocazione dell'assemblea, se diverso da quello della sede sociale.
 - Indicazione degli eventuali atti di amministrazione per cui è richiesta la previa autorizzazione assembleare.
 - Fissazione dei termini entro i quali va convocata l'assemblea, se diversi da quelli previsti dalla legge.
 - Determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci.
 - Indicazione del quotidiano su cui pubblicare l'avviso di convocazione in alternativa alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».
 - Per le società che non ricorrono a capitali di rischio prevedere la possibilità di convocazione con un avviso comunicato ai soci (senza la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale»).
 - Fissazione di percentuali più basse per la convocazione su richiesta dei soci.
 - Maggioranze richieste per le delibere assembleari.
 - Possibilità di convocazioni successive alla seconda.
 - Richiesta del preventivo deposito delle azioni e del relativo termine che, nelle società che ricorrono a capitali di rischio, non può essere superiore a due giorni.
 - Disciplina della possibilità di intervento dei soci in assemblea

- tramite mezzi di telecomunicazione.
- Previsione della possibilità di esprimere il voto per corrispondenza.
- Nomina del presidente dell'assemblea.
- Divieto di rappresentanza dei soci.
- Riduzione delle percentuali richieste per l'impugnazione da parte dei soci delle delibere annullabili.

Sistema di amministrazione e controlli

- Scelta del sistema di amministrazione e controllo (Sezione VI-bis - Dell'amministrazione e del controllo).

1. Amministrazione

- Fissazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo (eventualmente anche il numero massimo o minimo).
- Disciplina dei compiti del presidente del consiglio di amministrazione se diversi da quelli previsti dall'articolo 2381.
- Previsione e disciplina delle eventuali deleghe dal consiglio di amministrazione al comitato esecutivo o a uno o più dei suoi componenti.
- Periodicità con cui gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione o al collegio sindacale.
- Clausola di non rieleggibilità degli amministratori.

- Attribuzione del potere di rappresentanza agli amministratori ed eventuali limiti.
- Diversa scadenza degli amministratori nominati successivamente.
- Clausola "simul stabunt simul cadent".
- Ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per l'assunzione della carica di amministratore.
- Possibilità di svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione.
- Fissazione di quorum diversi per le deliberazioni del consiglio di amministrazione.
- Delega all'assemblea del potere di determinare l'importo complessivo dei compensi di tutti gli amministratori.
- Diversa misura della percentuale di partecipazione al capitale richiesta per la rinuncia/transazione dell'azione sociale di responsabilità o per l'esercizio dell'azione da parte della minoranza.

2. Controlli

- Ulteriori cause di ineleggibilità o decadenza dei sindaci, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
- Retribuzione annuale dei sindaci.
- Utilizzo di mezzi di telecomunicazione per le riunioni del collegio sindacale.
- Minore percentuale di partecipazione per la denuncia al collegio sindacale ex articolo 2408.
- Minore percentuale di partecipazione per la denuncia al tribunale ex articolo 2409.
- Attribuzione del controllo contabile al collegio sindacale nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, comma 3.
- Ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza dei soggetti incaricati del controllo contabile (revisore/società di revisione).

Nel sistema dualistico:

- Numero massimo dei componenti del consiglio di sorveglianza.
- Previsione di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per l'assunzione della carica di componente del consiglio di sorveglianza ed eventuale divieto di rieleggibilità alla medesima carica.
- Determinazione dei poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.
- Attribuzione all'assemblea della competenza a determinare il

compenso dei consiglieri di gestione, altrimenti spettante al consiglio di sorveglianza.

— Previsione della competenza del consiglio di sorveglianza a deliberare in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione.

— Attribuzione delle competenze di approvazione del bilancio all'assemblea nel caso di mancata approvazione o su richiesta di 1/3 dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.

Nel sistema monistico:

- Richiesta di ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento per almeno 1/3 dei componenti del consiglio di amministrazione.
- sottrazione al consiglio di amministrazione del potere di nominare i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, attribuendolo all'assemblea.
- Fissazione dei requisiti di onorabilità e professionalità per gli amministratori che compongono il comitato per il controllo sulla gestione.

Emissione di obbligazioni

- Sottrazione agli amministratori del potere di deliberare l'emissione di obbligazioni, attribuendolo all'assemblea.
- Delega agli amministratori della facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per un periodo non superiore a cinque anni.

Modifiche dello statuto

- Diritto di recesso**
- Possibile esclusione nei casi di proroga del termine della società e per l'introduzione/rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
 - Possibile previsione di un termine maggiore di 180 giorni (ma non superiore ad un anno) per il preavviso nel caso di recesso da società costituita a tempo indeterminato.
 - Introduzione di ulteriori cause di recesso nelle società che non fanno ricorso a capitali di rischio.

- Fissazione di criteri di liquidazione del valore delle azioni diversi da quelli stabiliti dalla legge.
- Possibilità di prevedere un diritto di riscatto per determinate azioni o categorie di azioni da parte della società o dei soci.

Aumento del capitale sociale:

- Possibilità di escludere il diritto di opzione dei soci nei limiti del 10% del capitale preesistente nelle società con azioni quotate, a determinate condizioni di legge.
- Possibilità di attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per massimo cinque anni.

Clausola compromissoria

- Possibilità di inserire una specifica clausola che deferisca ad arbitri la decisione di controversie, nelle società che non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio.
- Ai sensi del nuovo articolo 34 del Dlgs 5/03, sono compromettibili in arbitri quelle controversie insorgenti tra soci o tra soci e società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale e per le quali non sia necessaria la presenza del pubblico ministero.
- La clausola compromissoria deve prevedere, a pena di nullità, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e deve conferire, in ogni caso, il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto terzo, estraneo alla società.

Fonte: circolare Confindustria 18091/2004